



FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE UMBRIA

F.O.I.U. FEDERAZIONE
ORDINI
INGEGNERI
UMBRIA



RETE
PROFESSIONI
TECNICHE
UMBRIA

Prot. n.

valerio.mancini@pec.alumbria.it
cons.reg.umbria@arubapec.it

Preg.mo
Presidente II Commissione
Consiliare Presidente
Valerio Mancini
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia n. 2
06122 Perugia

Oggetto Proposte del mondo delle Professioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali.

La Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Regione Umbria e la Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria con la presente trasmettono alla Vostra attenzione la proposta di legge in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali.

Tale proposta è stata trasmessa da parte della Federazione alla Giunta regionale con nota protocollo n. 1958/19 del 17/12/2019 che si allega alla presente.

Il tema è di scottante attualità perché consente di contemperare gli interessi pubblici delle stazioni appaltanti con le legittime aspettative dei professionisti ed inoltre, nel rapporto con i soggetti privati, mira a tutelare i diritti dei professionisti contenendo l'evasione fiscale.

La Rete delle Professioni Tecniche e la Federazione si rendono disponibili a un confronto con la Vs. Commissione e con i competenti organi regionali al fine di raggiungere una rapida approvazione dei provvedimenti oggetto della presente proposta.

Confidando nella fattiva collaborazione della Vostra Commissione, si porgono distinti saluti.

Il Presidente della Federazione
Dott. Ing. Marco Balducci

Il Coordinatore della RPTU
Dott. Ing. Roberto Baliani



Prot. n. 1958/19

Perugia, 17/12/2019

regione.giunta@postacert.umbria.it

Spett.le
REGIONE UMBRIA
Palazzo Donini
Corso Vannucci, 96
06121 Perugia

c.a. Presidente Donatella Tesei
c.a. Vice Presidente Assessore Roberto Morroni
c.a. Assessore Paola Agabiti
c.a. Assessore Luca Coletto
c.a. Assessore Michele Fioroni
c.a. Assessore Enrico Melasecche Germini

OGGETTO: Richiesta incontro per illustrare le proposte della Federazione degli Ordini degli Ingegneri dell'Umbria in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali.

La Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Regione Umbria con la presente intende preliminarmente formulare i propri auguri di buon lavoro alla Presidente della Regione e dalla Giunta regionale di recente nomina.

La Federazione, in base al proprio statuto, è il soggetto che *"...Allo scopo di rappresentare l'organo di riferimento nei rapporti con gli organi regionali preposti alle scelte legislative che interessano la vita economica e sociale della regione... opera quale elemento di supporto degli ordini territoriali professionali nei confronti degli enti regionali."*

In questo delicato momento storico che vede istituzioni e professionisti impegnati sia nell'attività di tipo ordinario, sia nel processo di ricostruzione post sisma 2016 ove, in particolar modo è coinvolta la professionalità degli ingegneri, la Federazione nel pieno rispetto dei suoi fini statutari, intende offrire la propria collaborazione a tutti soggetti in indirizzo.

E con il suddetto spirito che reitera la richiesta, già formulata nell'ottobre 2018, di valutare le nostre proposte in materia di equo compenso.

Tali proposte formulate dalla nostra categoria professionale, sono già diventate leggi in altre regioni.

Le leggi regionali approvate e pubblicate fino a questo momento sono 9:

- Legge 3 agosto 2018, n. 25 – Regione Calabria
- Legge 30 novembre 2018, n. 41 – Regione Basilicata
- Legge 17 dicembre 2018, n. 19 (art. 140) – Regione Piemonte



- Legge 29 dicembre 2018, n. 59 – Regione Campania
- Legge 22 febbraio 2019, n. 1 (art. 36) – Regione Sicilia
- Legge 12 aprile 2019, n. 6 – Regione Lazio
- Legge 4 luglio 2019, n. 15 – Regione Abruzzo
- Legge 5 luglio 2019, n. 32 – Regione Puglia
- Legge 10 settembre 2019, n. 37 – Regione Veneto

Con tale spirito, ritenendo fondamentale che anche la nostra Regione dia un segnale concreto di attenzione alle problematiche sottese alle sottostanti proposte di legge, e meglio illustrate di seguito, trasmettiamo le nostre proposte.

Come noto il D.L. n. 148 del 16/10/2017 recante “disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” convertito nella Legge n. 172 del 04/12/2017 introduce il cosiddetto *equo compenso* dettandone la disciplina all’articolo 13 bis della Legge del 31 dicembre 2012 n. 247 ed estendendone gli effetti “in quanto compatibili” a tutte le professioni (ordinistiche e non) ed alla Pubblica Amministrazione.

Con la Legge n. 205 del 27/12/2017 è stato inoltre stabilito che la determinazione dell’equo compenso debba essere “conforme” ai parametri definiti per decreto ed inoltre ha stabilito che non è possibile superare la presunta “vessatorietà” di alcune clausole attraverso la prova dell’avvenuta negoziazione.

Prestazioni rese a favore di Pubbliche Amministrazioni

La nostra proposta nasce dall’intento di superare un fenomeno che negli ultimi anni, anche per effetto dell’abolizione dei tariffari, ha caratterizzato le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e ha visto molte amministrazioni prevedere compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici.

La norma suddetta stabilisce che “la Pubblica Amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dal professionista”.

Si ritiene quindi fondamentale statuire che nell’impostazione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente i compensi da utilizzare quale criterio base di riferimento per determinare l’importo a base di gara siano quelli di cui al D.M. 17 giugno 2016 adeguatamente commisurati alle specifiche prestazioni professionali richieste, tenendo conto del costo delle singole categorie che compongono l’opera ed anche della complessità della prestazione fornita dal professionista e della specificità della sua prestazione.



Tali criteri saranno validi per le professioni tecniche come agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geom. e geometra laureato, geologo, ing., perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare.

È altresì opportuno ricordare che secondo il suddetto D.M. per le prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al D.M. stesso si debba far ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate ed inoltre per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili in funzione dell'importo dei lavori il professionista incaricato deve essere retribuito con un con un compenso che varia dai 50 ai 75 € l'ora, un aiuto laureato dai 37 ai 50 € l'ora, un aiuto di concetto dei 30 ai 37 € l'ora.

È inoltre fondamentale ribadire l'illegittimità della fissazione di criteri di valutazione delle offerte che possano "alterare l'equilibrio tra le prestazioni e il compenso, quali, ad esempio, la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito" ed altresì individuare come vessatorie le clausole del contratto di affidamento che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito.

Il codice appalti vigente, all'articolo 24, stabilisce che il compenso è determinato in maniera proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e vieta alle pubbliche amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento dell'opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso.

Ritenuto che il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali debba essere pienamente riconosciuto dalle pubbliche amministrazioni che si debbono impegnare a dare applicazione al principio dell'equo compenso nelle proprie procedure di affidamento si chiede alle SS.VV. l'adozione di una Legge regionale, in analogia con quanto già attuato da altre Regioni volta a garantire il rispetto di tali principi.

Tale Legge potrebbe dettare i seguenti indirizzi per l'amministrazione regionale e per gli enti da questa vigilati e/o controllati in materia di acquisizione dei servizi professionali ed equo compenso:

1) I compensi devono essere determinati nel rispetto della Legge 4 dicembre 2017 n. 172, che fa riferimento, per la valutazione dell'equità del compenso pattuito, ai decreti ministeriali che fissano i parametri da utilizzare nella liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali.

2) nella impostazione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente, i compensi di cui al punto 1) sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara;



- 3) *non possono essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara;*
- 4) *deve essere evitata la fissazione di criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare ed il compenso stabilito, quali, ad esempio, la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito;*
- 5) *nella predisposizione del contratto deve essere evitato l'inserimento di clausole "vessatorie", come configurata dall'articolo 13 bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;*
- 6) *I dirigenti (direttori) preposti sono incaricati di dare piena diffusione e completa attuazione al presente provvedimento*

Prestazioni rese a favore di privati

Le prestazioni professionali sopra dette, in parte normate dal codice appalti, dai decreti ministeriali e dalle linee guida Anac, non sono ovviamente valide nel rapporto professionale con i privati. Ciononostante i professionisti, svolgendo prestazioni a favore dei privati, ricoprono un fondamentale ruolo sociale di rispetto e di garanzia di un diritto costituzionalmente garantito, il diritto alla sicurezza.

Iniziative in tal senso sono state già assunte da altre Regioni che hanno adottato provvedimenti mirati a tutelare il lavoro dei professionisti e ad attenuare l'evasione fiscale rendendo obbligatoria al momento della presentazione di qualsiasi istanza edilizia anche della lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente e prevedendo altresì che il rilascio dell'atto autorizzativo sia subordinato all'acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista sottoscrittore degli elaborati progettuali che attestino il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

Ora, prendendo atto delle citate iniziative e delle relative proposte normative, pur condividendone in pieno le finalità, si ritiene tuttavia che le stesse trascurino un aspetto fondamentale, ovvero la tutela del professionista nel suo rapporto con il committente in punto di pattuizione del compenso.

A seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali e di tutte le disposizioni che, per la determinazione del compenso, rinviano alle tariffe, infatti, il professionista, in forza di quanto statuito all'art. 9, D.L. 24/1/2012, n. 1 (convertito in L. 24/3/2012, n. 27), come modificato dalla Legge 4/7/2017, n. 124 - fermi tutti gli altri obblighi qui statuiti - deve rendere noto al cliente il compenso *"che sia adeguato all'importanza dell'opera"* e *"pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi"*.



Il professionista, quindi, può, anzi deve, decidere il compenso nella sua piena discrezionalità con la logica conseguenza che la misura del medesimo non necessita, viste le finalità della norma la cui promulgazione si intende sollecitare, di essere palesata alla P.A.

Con tale premessa, la proposta normativa, fermo il resto, dovrebbe quindi limitarsi a prevedere il deposito della lettera di affidamento di incarico che richiami, a sua volta, la data di stipulazione del contratto di prestazione d'opera tra professionista e committente con espressa dichiarazione che il relativo preventivo di massima è stato redatto, quanto al contenuto, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9, D.L. 24/1/2012, n. 1 (convertito in L. 24/3/2012, n. 27), come modificato dalla Legge 4/7/2017, n. 124.

Fiduciosi che la presente proposta possa essere attentamente valutata dalle SS.VV. restiamo in attesa di un sollecito riscontro alla presente dichiarandoci disponibili a qualsiasi incontro con i competenti organi ed uffici dell'amministrazione regionale.

Cordiali saluti.

Il Presidente della Federazione
Dott. Ing. Marco Balducci

Allegato – Proposta di testo di Legge Regionale per prestazioni effettuate nei confronti di
Committenti privati.



Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La legge ha lo scopo di garantire la puntualità del pagamento delle prestazioni professionali rese dai professionisti e, contestualmente, ridurre e contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale.
2. Con tale premessa, le disposizioni che seguono si applicano alle ipotesi di prestazioni professionali rese da liberi professionisti, su committenza di persone fisiche e/o di persone giuridiche, che siano maturate a seguito di istanze - nella definizione specificata all'art. 2, comma 1 - inoltrate alla P.A.

Art. 2 – Definizione di Istanza alla P.A. e obblighi documentali

1. Per istanza alla P.A. si intende qualunque istanza autorizzativa e/o di intervento prevista dalle norme e dai Regolamenti regionali, provinciali e comunali.
2. Al momento della presentazione dell'istanza alla P.A., ai fini della presente legge, è fatto obbligo al professionista incaricato di depositare, in aggiunta agli elaborati previsti dalla normativa vigente, la lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente a copia fotostatica del documento di identità ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A della presente legge. La lettera di affidamento di incarico deve richiamare la data di stipulazione del contratto di prestazione d'opera tra professionista e committente e specificare che il relativo preventivo di massima è stato redatto, quanto al contenuto, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9, D.L. 24/1/2012, n. 1 (convertito in L. 24/3/2012, n. 27), come modificato dalla Legge 4/7/2017, n. 124.

Art. 3 – Obblighi del professionista e iter amministrativo

1. Il mancato pagamento del compenso maturato per le prestazioni rese dal professionista per le istanze definite al precedente art. 2, comma 1, è ostativo al rilascio dell'atto autorizzativo e/o della ricezione di istanze di intervento diretto da parte della P.A. competente.
2. A tale fine, l'Ufficio competente a completare il procedimento amministrativo iniziato con la presentazione dell'istanza, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista firmatario (o dei professionisti firmatari) degli elaborati progettuali, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B della presente legge, che attesti il saldo del compenso da parte del committente.
3. In caso di mancata acquisizione della dichiarazione di cui al precedente comma, il predetto Ufficio sospende l'iter amministrativo relativo all'istanza e provvede a richiedere formalmente l'integrazione documentale.
4. L'iter amministrativo rimane sospeso fino al deposito della documentazione integrativa richiesta.

Art. 4 – Invarianza finanziaria.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



F.O.I.U. FEDERAZIONE
ORDINI
INGEGNERI
UMBRIA

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE UMBRIA

ALLEGATO A

LETTERA DI AFFIDAMENTO D'INCARICO (ai sensi dell'art. 2, comma 2, L. R. Umbria n. /)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____
_____ il _____ residente a _____
_____ in Via _____ n. _____
_____ c.f. _____, in proprio/quale legale rappresentante della
_____ con sede legale in _____
_____ P.IVA _____,

DICHIARA DI AVER CONFERITO A

_____, nato/a a _____
il _____, c.f. _____ P.IVA _____, con
studio professionale in _____

L'INCARICO DI

Il/La sottoscritto/a, inoltre

DICHIARA

che, in data _____, ha stipulato con _____
il contratto di prestazione d'opera e che in data _____ ha sottoscritto un preventivo di
massima redatto, quanto al contenuto, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9, D.L. 24/1/2012, n. 1
(convertito in L. 24/3/2012, n. 27), come modificato dalla Legge 4/7/2017, n. 124.

Si allega, agli effetti del D.P.R. 445/2000, copia fotostatica del documento di identità.

Luogo e data _____

Il Committente



ALLEGATO B
DICHIARAZIONE PAGAMENTO
(D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____ residente a _____
in Via _____ n. _____
c.f. _____ P.IVA _____ in qualità di _____
di proprietà del Sig/ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____
n. _____ c.f. _____,
in relazione all'incarico di _____
conferito in data _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

relativamente ai lavori sopra descritti:

- di aver emesso fattura n. _____ del _____ e di essere stato pagato
- Altro: _____.

Luogo e data, _____

Il Professionista
